

- (5) L'ambito di applicazione delle decisioni delegate concernenti le partecipazioni qualificate dovrebbe essere esteso ai casi in cui il gruppo al quale appartiene il candidato acquirente detiene già una partecipazione qualificata nella società bersaglio, non viene superata alcuna soglia pertinente a livello di gruppo e il venditore è esterno al gruppo. La valutazione sottostante in tali casi sarebbe di norma semplice, in quanto le circostanze del caso non comportano una modifica sostanziale dell'assetto proprietario della società bersaglio e la valutazione è, pertanto, simile alla valutazione sottostante nei casi di partecipazioni qualificate derivanti da riorganizzazioni interne al gruppo per le quali le decisioni attualmente sono delegate.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) è modificata come segue:

1. All'articolo 1, è aggiunto il seguente punto 15):

«15) per "delicatezza" si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l'attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un'autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»;

2. L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca non possono essere adottate con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:

- a) all'adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE;
- b) all'approvazione di valutazioni positive da parte della BCE nei casi in cui non sia necessaria una decisione di vigilanza;
- c) all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.»;

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una decisione sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli da 4 a 6, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.»;

3. il paragrafo 1 dell'articolo 4, è modificato come segue:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato di un trasferimento della proprietà della società bersaglio da una società di partecipazione a un'altra società di partecipazione all'interno della stessa struttura di gruppo.»;

